

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV
n. 51-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COVI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

FERDINANDO SIGNORELLI

**per il reato di cui all'articolo 481 del codice penale
(falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 18 novembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 9 ottobre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il Senatore Signorelli per il reato di cui all'articolo 481 del codice penale (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

In data 18 novembre 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 23 novembre 1992 e deferita alla Giunta il 9 dicembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 21 e 27 gennaio 1993.

Il Senatore Signorelli è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta del 21 gennaio 1993.

La domanda di autorizzazione a procedere per il delitto di falsità ideologica fa riferimento al certificato rilasciato dal Senatore Signorelli in data 19 novembre 1991, nel quale si attesta che la signora Farao dimostra capacità di intendere e di volere. Il Procuratore della Repubblica espone che tale valutazione appare in contrasto con le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella causa di interdizione n. 379 del 1992 pendente innanzi al Tribunale civile di Viterbo, consulenza tecnica esperita dal dottor Mauro Bacci, il quale ha concluso che la Farao era persona «totalmente incapace di provvedere ai propri interessi», nonchè con le conclusioni della consulenza medico-legale esperita dal professor Giusto Giusti e disposta dal Procuratore della Repubblica di Viterbo nel procedimento n. 182 del 1992 R.G.N.R.: tale

perizia conclude infatti con il riconoscimento che la Farao è «affetta da demenza senile» e che «tale stato può essere riconosciuto da persona di media cultura».

La domanda di autorizzazione a procedere si limita ad enunciare tale contrasto tra il contenuto del certificato 19 novembre 1991 del senatore dottor Signorelli e le perizie assunte qualche mese dopo in sede giudiziaria, sia civile che penale; ma non indica alcun elemento di fatto o alcuna circostanza costituenti anche esclusivamente meri indizi, dai quali possa essere ricavata l'ipotesi che il certificato non rispecchia obiettivamente le condizioni fisico-psichiche della paziente Farao; nè deduce alcuna considerazione per prospettare l'esistenza dell'elemento soggettivo doloso sul quale possa essere fondata l'imputazione di falso ideologico.

È da rilevare inoltre che indizi circa una falsa rappresentazione delle condizioni fisico-psichiche della paziente non emergono dagli atti processuali, dai quali anzi si può constatare che le perizie medico-legali in sede penale e in sede civile sono state eseguite rispettivamente in data 10-15 aprile 1992 e in data 25 luglio 1992, cioè ad una distanza di tempo che ben può giustificare una obiettiva diversità di situazioni.

La Giunta ha pertanto ritenuto la manifesta infondatezza della prospettata imputazione di falsità ideologica, tale da poter ridurre il dubbio che l'azione penale possa essere stata determinata da intento persecutorio.

Per queste ragioni, conseguentemente, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Covi, relatore